

Sent. n. 68/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
III<sup>a</sup> SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Angelo DE MARCO Presidente

Dott. Nicola LEONE Consigliere relatore

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere

Dott. Bruno Domenico TRIDICO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi in appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritti ai nn. 39111 e 39353 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da (39111) Camillo LUCCHI, nato a Frascati il 25 giugno 1955 (C.F.: LCCCLL55H25D773I), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce all'atto d'appello, dall'avvocato Bruno Bonanni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 88;

(39353) Domenico IPPOLITI nato a Marcellini (RI – C.F.: BBTCLL51S07H501V), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce all'atto d'appello, dall'avvocato Carlo Abbate presso il quale è elettivamente domiciliato, in Roma, Via della Maratona, n. 56 APPELLANTI

contro

PROCURATORE GENERALE presso la Corte dei Conti, con sede in Roma Via Baiamonti, 25 Appellato

avverso

la sentenza n. 1469/2010 del 9 luglio 2010, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio.

Visti la sentenza impugnata, l'atto introduttivo del giudizio, le comparse di costituzione e gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 7 novembre 2012 il relatore, consigliere Nicola Leone, il rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, l'avvocato Carlo Abbate per gli appellanti (anche in sostituzione del difensore del Lucci, per delega in atti), il Procuratore generale nella persona del VPG dott. Mario Condemi.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza ordinanza impugnata gli odierni appellati sono stati condannati al pagamento, a favore del Comune di Roma, della somma di euro 123.948,00, quale danno erariale derivato al Comune per il sovrapprezzo applicato su ogni caldaia installata, oltre la rivalutazione monetaria fino alla data del deposito della sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione al momento dell'effettivo pagamento; oltre le spese del giudizio; la Sezione territoriale ha, quindi, sospeso il giudizio per la parte di domanda relativa al danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza degli appellanti e, infine ha assolto gli stessi dalla domanda per il risarcimento del danno derivato da lavori pagati e mai eseguiti per impossibile quantificazione degli stessi danni, sospendendo quindi il giudizio, in attesa di pronuncia della Corte costituzionale, su questioni ad essa rimesse.

Il Lucci propone appello per i seguenti motivi.

Erroneità del diniego di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc;

il Giudice ha errato nel ritenere provata la responsabilità del Lucci.

Il Lucci conclude, quindi, perché, in accoglimento dell'appello, la Sezione voglia riformare la sentenza impugnata, assolvendo il Lucci dall'addebito ritenuto; vinte le spese del doppio grado del giudizio.

L'Ippoliti propone appello per i seguenti motivi.

Pregiudizialità del procedimento penale;

Carenza di motivazione. Travisamento dei fatti. Insussistenza delle prove.

L'Ippoliti conclude come già il Lucci, chiedendo, pregiudizialmente, che sia sospeso il giudizio e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata.

Il Procuratore generale ha depositato memoria in data 4 settembre 2012 e, confutati gli argomenti difensivi degli appellanti, conclude per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del grado.

All'udienza pubblica odierna, l'avvocato Abbate in proprio per il signor Ippoliti e in sostituzione dell'avvocato Bonanni, per delega in atti, per il Lucci, conclude richiamando gli atti scritti ed evidenziando le contraddizioni in cui è caduto il primo Giudice, soprattutto con riferimento al rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado non è stata svolta nessuna attività istruttoria; insiste per la sospensione ai sensi dell'art. 295 cpc: il 14 dicembre 2012 si terrà l'udienza davanti alla Corte d'appello di Roma. La sentenza presenta vizi anche nel merito. E' stato affermato il danno con riferimento ad un asserito sopraprezzo: a tale scopo è stato versato in atti il prezzario del Comune di Roma. Il prezzo di mercato dei beni di cui si tratta era ampiamente superiore a quello effettivamente pagato e questo era inferiore a quello corrisposto ad altra impresa che svolgeva lavori per il Comune di Roma.

Il Procuratore generale, in persona del Vice P.G. dottor Mario Condemi, richiama gli atti scritti e le conclusioni ivi formulate.

Considerato in

DIRITTO

Gli appelli, per essere rivolti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc.

La sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state mosse e deve essere confermata.

Preliminarmente, il Collegio esamina il motivo, comune ai due appellanti, che fa leva sulla mancata sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa in pendenza di processo penale.

La sentenza ha preso in esame la sentenza penale pronunciata in primo grado e ne ha rilevato la sostanziale inutilità nel presente processo. Il procedimento penale riguarda fattispecie di corruzione diverse dai fatti per cui è l'attuale processo di responsabilità. A parte l'ipotesi dei lavori non effettuati o male effettuati e pagati, per cui la Sezione territoriale, con sentenza che presenta qualche aspetto di singolarità, ha ritenuto provato che sia stato danneggiato il Comune di Roma, ma che non è possibile, neppure con valutazione equitativa, determinare l'importo del danno e, quindi, ha assolto gli odierni appellanti per quella ipotesi dannosa, l'odierno processo di responsabilità verte sul pagamento a prezzi maggiorati di seicento caldaie (e non settecento, come ritenuto dalla Procura regionale attrice).

Prima di prendere in esame il merito, il collegio deve risolvere, appunto il problema della sospensione del giudizio.

Il motivo d'appello è inconsistente e la sentenza impugnata è correttamente e adeguatamente motivata sul punto.

E' costante, nella giurisprudenza della Corte dei conti, l'affermazione della separatezza e autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa e quello penale su cui talvolta la responsabilità amministrativa si fonda; ma è bene ricordare che i due processi sono ontologicamente diversi; perseguono fini diversi, tutelano interessi diversi, sono condotti con regole profondamente diverse.

La proclamata autonomia del giudizio di responsabilità non è mero flatus vocis, ma, appunto, è la conseguenza del fatto che il processo di responsabilità amministrativa persegue interessi e fini diversi. Talvolta si avvale delle risultanze di un processo penale, perché facilmente un reato commesso da funzionari pubblici contro l'amministrazione comporta anche che l'Amministrazione venga danneggiata, ma in questi casi l'Amministrazione non si dovrebbe costituire parte civile – come pure talvolta, ma non correttamente, accade – perché il giudice naturale dei

danni prodotti dai funzionari pubblici alle amministrazione è la Corte dei conti.

L'autonomia del processo di responsabilità amministrativa e contabile significa che lo stesso, anche in pendenza di processo penale, può andare avanti e raggiungere il suo scopo se l'attore pubblico necessario è in grado di provare che si è prodotto un danno all'erario, che questo è la conseguenza dell'azione o omissione di dipendenti o amministratori pubblici o di soggetti che, ancorché privati, sono, comunque inseriti nella realizzazione dei programmi e delle attività della pubblica Amministrazione, che il danno è stato commesso almeno con colpa grave.

Autonomia e separatezza significano altresì – per quanto possa sembrare banale dirlo, ma sembra opportuno ricordarlo di fronte alle eccezioni degli appellanti – regole con cui il giudizio si svolge e assume e valuta i mezzi di prova.

Se queste condizioni si realizzano, non è necessario che si attenda la conclusione del processo penale.

D'altronde, anche il processo civile può andare per proprio conto, pur in pendenza di un processo penale sui fatti che danno luogo all'azione risarcitoria in sede civile.

Recentemente le SS.RR. hanno affermato, con due ordinanze – nn. 1 e 3/2012 -, che la sospensione necessaria del giudizio di cui all'art. 295 cpc deve essere limitata ai soli casi di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, cioè ai soli casi in cui se manca la sentenza penale viene meno l'antecedente logico giuridico della decisione di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello, anche questo, al di là delle espressioni in concreto utilizzate, è comune ai due appellanti.

Gli appellanti ritengono che il primo Giudice abbia errato nel ritenere provata la responsabilità per travisamento dei fatti e insussistenza delle prove.

Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado non meriti le censure mosse. Infatti, come correttamente ritenuto anche dalla Procura generale,

anche se nel giudizio penale pendente, dovesse risultare non definitivamente provata la percezione di tangenti, in ogni caso resta integro il fatto, documentato in atti, che la ditta Euroterm 2000 di Gerardino Camilli si è avvantaggiata di un sistema instauratosi presso l'Ottavo Municipio di Roma che ha consentito di lucrare indebite maggiorazione per l'installazione di caldaie nelle case popolari del Comune.

Il primo Giudice ha ritenuto – con motivazione incongrua, ma sul punto non è stato proposto appello dall'attore pubblico – che emerge con chiarezza che questo danno [scilicet: danno per lavori non eseguiti o male eseguiti] si è effettivamente verificato; ma, ritiene la Sezione esso non può essere determinato neppure in via equitativa; al contrario, per quanto riguarda il danno per prezzi maggiorati in relazione alle caldaie collocate negli appartamenti di proprietà del Comune, la Sezione territoriale ha ritenuto sufficientemente provato il danno.

La prova del danno è data dalle dichiarazioni rese in sede penale dall'imprenditore fornitore e montatore.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 747/2010) che l'utilizzazione di prove raccolte nel processo penale ed utilizzate in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, la prova dei fatti acquisiti in sede penale non viene meno, poiché, nell'ambito della propria autonoma valutazione, il giudice della responsabilità può annettere agli elementi di valutazione assunti in quella sede un proprio rilievo probatorio, secondo i principi del libero convincimento...

Altra decisione della Corte dei conti (Sez. I, sentenza n. 56/2010) ha statuito, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di cassazione) che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto e in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Anche se il processo penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale,

ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo [Cass. N. 8096 del 6 aprile 2006; id, n.5009 del 2 marzo 2009].

E ancora: nel processo di responsabilità amministrativa che, finora, è un processo che mira al ristoro del danno subito da una pubblica amministrazione per il fatto di soggetti ad essa legati (almeno) da rapporto di servizio, le prove non devono necessariamente avere la pienezza di quelle che sono richieste nel processo penale. Il convenuto, come nel processo civile, può limitarsi a negare; ma se vuole contrastare le prove contro di lui prodotte nel penale non può sfuggire all'onere di provare i fatti che allega.

Per quanto detto gli appelli devono essere respinti e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Gli appellanti, in conseguenza della soccombenza, devono essere condannati a pagare le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, respinge gli appelli proposti avverso la sentenza n. 1469/2010 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio che, per l'effetto, è confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 160,82 (centosessanta/82).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 7 novembre 2012.

Informazioni sul tasto "Segnala estratto"

Puoi collaborare allo sviluppo della sezione "Repertorio della giurisprudenza contabile" segnalando alla redazione un estratto della sentenza che consideri meritevole di essere messo in evidenza all'interno del repertorio. Inoltre puoi suggerire la possibile classificazione dell'estratto all'interno del

repertorio.

Collaborare è **semplicissimo**. Basta fare "**copia e incolla**" della parte della sentenza che intendi segnalare ed inviarla alla redazione attraverso l'apposito **modulo** che viene aperto cliccando sul tasto "Segnala estratto"! Se lo desideri, inserendo le tue generalità nel modulo, il tuo nome sarà incluso nella lista di coloro che hanno collaborato alla redazione del repertorio.